

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento Del Servizio Di Trasporto Scolastico.

Il Consiglio Comunale

Visti:

- il D. Lgs 267/2000 Testo Unico sulle norme dell'ordinamento degli Enti Locali;
- lo statuto comunale;
- la legge L.R. del 26/07/2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e le successive modifiche;
- il regolamento per la gestione del Servizio Comunale di Trasporto Scolastico approvato con delibera del Consiglio Comunale n.60 del 19/05/1995 e il relativo disciplinare;
- le tariffe per il trasporto scolastico, approvate con delibera G.C. n. 218 del 19/11/2010;

Considerata :

- la volontà dell'Amministrazione Comunale di garantire l'esenzione per disagio economico determinata sia sulla base di **certificazioni ISEE** che sulla base di **indicatori di BENESSERE**;
- altresì, la necessità rilevata dall'Amministrazione Comunale di garantire l'equa ripartizione dei costi attraverso controlli più puntuali delle dichiarazioni rese, nonché la volontà di contenere il fenomeno della morosità;

Ritenuto opportuno abrogare il Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 60 del 19/05/1995 ed il relativo disciplinare ed adottare un nuovo Regolamento Del Servizio Di Trasporto Scolastico per consentire una migliore rispondenza del servizio nei confronti dell'utenza e per adeguarsi alle scelte operate dall'A.C.;

Visto che le domande per l'iscrizione al trasporto scolastico per l'anno scolastico 2011/2012 sono in atto a partire dal mese di Febbraio 2011, e che il presente Regolamento sarà in vigore dal prossimo anno scolastico (Settembre 2011);

Rilevata, pertanto, l'urgenza di dare immediata esecutività alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale allegato A) ed omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta minore entrata o impegno di spesa.

Tutto ciò premesso

Delibera

1. di approvare il "Regolamento per la gestione del Servizio di Trasporto Scolastico" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo quale allegato B e che sostituisce il precedente regolamento sul Servizio Comunale di Trasporto Scolastico approvato con Delibera C.C. n.60 del 19/05/1995, nonché il relativo disciplinare;
2. di rendere esecutivo il presente regolamento a partire dal prossimo anno scolastico 2011/2012;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Finanze Tributi Provveditorato e alla Società Entrate Pisa S.p.A.

A voti.....

Delibera altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs.267/2000.

Allegato A)



COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

- della Giunta
Comunale
 del Consiglio
Comunale

Approvazione nuovo regolamento per il servizio di trasporto scolastico.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto, dando atto che:

- comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa;
 non comporta diminuzione di entrata o impegno di spesa.

Pisa, 28/03/2011

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
Servizi Educativi – Politiche Sociali – Politiche della Casa
Avv. Laura Nassi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti

Nota di avvenuta trasmissione

Ricevuta la proposta di deliberazione in oggetto.

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Claudio Sassetti



COMUNE DI PISA

***REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO***

(Approvato con Deliberazione C.C. n. __ del _____)

Art. 1 – Finalità e destinatari/e del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico concorre all'effettiva attuazione del diritto allo studio, per assicurare la frequenza scolastica degli alunni/e e favorire l'innovazione didattica-educativa.
2. Il servizio è realizzato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla L.R. 26 luglio 2002, n. 32, nel rispetto delle disposizioni recate dal D.M. 31 gennaio 1997 e compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali impiegabili.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il servizio di trasporto scolastico è istituito per gli alunni/e della scuola dell'infanzia e della scuola di base, pubbliche o private, che sono residenti nel territorio comunale e che, a causa della distanza fra abitazione e scuola, hanno difficoltà oggettive a raggiungere la sede scolastica più vicina alla loro residenza; rientrano in tale casistica gli utenti residenti a distanza superiore ad 1 km dalla scuola di competenza zonale, o comunque dalla scuola più vicina, nel caso in cui non sia presente un idoneo servizio pubblico di linea.
4. Fatto salvo il prioritario soddisfacimento delle esigenze contemplate al comma precedente, possono essere effettuati servizi di trasporto scolastico anche per altri utenti, secondo i criteri di cui all'art. 2.

Art. 2 - Organizzazione del servizio

1. Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, tenuto anche conto degli orari delle scuole e delle domande di iscrizione al servizio valutate ammissibili, viene definita l'articolazione del trasporto scolastico individuando le percorrenze, le fermate e gli orari dei mezzi scuolabus.
2. Nel predisporre il piano organizzativo del servizio, si tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) favorire la domanda di utenza dei residenti in agglomerati abitativi di zone periferiche, con conseguente diffusione del servizio nelle zone più isolate;
 - b) indirizzare l'utenza all'iscrizione alla scuola pubblica di competenza zonale o, comunque, alla scuola più vicina; chi iscrive il proprio figlio/a presso altra scuola e non rientra nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 1, è tenuto a provvedere in maniera autonoma al trasporto;
 - c) stabilire le fermate tenendo conto delle oggettive esigenze di servizio e di quelle della globalità degli utenti;
 - d) stabilire gli orari di andata e ritorno sentiti i/le Dirigenti degli Istituti Scolastici competenti;
 - e) contrastare la dispersione scolastica dando la precedenza nel servizio ai bambini/e più piccoli di età;
 - f) incentivare l'autonomia dei bambini/e più grandi mediante l'uso dei trasporti pubblici locali di linea e, ove la distanza da scuola all'abitazione lo consente, mediante la mobilità pedonale attraverso percorsi controllati e guidati (pedibus);
 - g) facilitare chi si trova in condizioni disagiate.
3. Il servizio si effettua secondo il calendario scolastico annualmente stabilito dal Ministero dell'Istruzione tramite il proprio organo di sovrintendenza regionale.
4. Il servizio si effettua in orario antimeridiano per coloro che frequentano le scuole a tempo normale ed in orario anche pomeridiano per gli alunni/e delle classi o scuole a tempo pieno.
5. Il Comune, allo scopo di sostenere iniziative didattiche ed educative della scuola, può soddisfare eventuali esigenze di trasporto scolastico per visite guidate, spettacoli, gite scolastiche ed altre iniziative esterne, purché di carattere formativo-educativo, dietro pagamento di una tariffa individuale, e secondo priorità concertate all'inizio dell'Anno Scolastico con la conferenza dei/delle Dirigenti degli Istituti Scolastici.

Art. 3 – Competenze gestionali

1. La gestione del servizio di trasporto scolastico è attribuita:
 - alla Direzione competente in materia di servizi educativi, per quanto attiene i rapporti con l'utenza, i rapporti con gli Istituti Scolastici e con gli altri soggetti esterni, il coordinamento delle iniziative di trasporto a carattere facoltativo, la gestione del servizio di accompagnamento, la gestione delle entrate tariffarie del servizio e delle relative riduzioni ed esenzioni;
 - alla Direzione competente in materia di Autoparco comunale, per quanto riguarda gli aspetti tecnico-logistici relativi alla gestione dei mezzi scuolabus.
2. Gli uffici interessati si coordinano per la buona riuscita del servizio nel suo complesso.

Art. 4 - Modalità per l'accesso e l'erogazione del servizio

1. La Direzione competente in materia di servizi educativi stabilisce annualmente il termine per la presentazione delle domande di accesso al servizio, di norma entro il 15 aprile, da redigere su apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, e pubblica apposito avviso.
2. I genitori che intendono far accedere i propri figli/e al servizio di trasporto scolastico, siano essi già fruitori del servizio nell'anno scolastico in corso o meno, devono presentare apposita domanda con le modalità indicate nell'avviso e secondo la modulistica allo scopo predisposta dal Comune. Gli utenti che non avranno presentato domanda entro il termine indicato non potranno accedere al servizio.
3. La Direzione competente in materia di Servizi Educativi, di concerto con la Direzione competente in materia di Autoparco, compie l'istruttoria delle domande pervenute e determina quelle da accogliere. Comunica l'esito negativo

delle relative pratiche agli interessati e in seguito, stila l'elenco degli ammessi al servizio che sarà consultabile anche presso gli Istituti Comprensivi.

4. L'accoglimento della domanda implica il pagamento, da parte del genitore, delle tariffe stabilite dal Comune nonché l'accettazione integrale ed il rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
5. Non sono ammessi ad usufruire del servizio gli utenti che non sono in regola con il pagamento delle tariffe dovute in relazione ad anni scolastici precedenti a quello in corso.
6. In caso di inadempienza al pagamento delle tariffe si provvede alla sospensione dell'utente dal servizio ed all'attivazione delle procedure per il recupero coattivo del credito.
7. In caso di prolungate assenze ingiustificate (oltre 30 giorni consecutivi), si provvede alla cancellazione dell'utente dal servizio, assegnando il posto all'eventuale primo richiedente in lista di attesa.
8. In caso di esubero di domande rispetto alla disponibilità dei posti, viene redatta specifica lista di attesa tenendo conto dei criteri per l'erogazione del servizio di cui al presente regolamento e della data di presentazione delle domande.
9. Per esigenze imprevedibili il Comune può, in qualunque momento, rivedere l'organizzazione del servizio comunicando agli utenti, anche attraverso gli Istituti Comprensivi, eventuali modifiche.

Art. 5 – Utilizzo dei mezzi per attività scolastiche ed extrascolastiche

1. Il Comune, allo scopo di sostenere iniziative didattiche ed educative della scuola, può soddisfare eventuali esigenze di trasporto scolastico per visite guidate, spettacoli, gite scolastiche ed altre iniziative, purché di carattere formativo-educativo, dietro pagamento di una tariffa individuale.
2. Le Istituzioni Scolastiche predispongono un piano delle uscite didattiche e lo inviano alla Direzione competente in materia di Servizi Educativi che ne garantisce l'attuazione compatibilmente con le risorse economiche e di carattere tecnico-organizzativo.
3. La conferma di ciascuna uscita programmata dovrà comunque pervenire alla Direzione competente almeno 15 giorni prime dell'uscita stessa; in caso di mancata conferma l'uscita si intende annullata.
4. Nella predisposizione della programmazione delle uscite le Istituzioni Scolastiche devono dare priorità all'attuazione dei progetti concordati. Sulla base di un corretto uso delle risorse disponibili e nel rispetto della vivibilità città è comunque opportuno, ove possibile, ricorrere all'uso del trasporto pubblico locale e della mobilità pedonale.
5. La disponibilità di posti per gli adulti, sugli scuolabus, è rigidamente regolata da quanto previsto dal libretto di omologazione e prevede 2 posti, considerato che altrimenti ogni posto in più per adulto determinerebbe una diminuzione di tre posti per minori. Ove sia necessaria la presenza di un numero maggiore di accompagnatori la scuola dovrà provvedere in maniera autonoma.
6. E' consentito il servizio di trasporto a mezzo scuolabus in ambito non scolastico limitatamente alle iniziative rivolte ai minori approvate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Accompagnamento sugli scuolabus

1. Il servizio di accompagnamento dei minori sui mezzi scuolabus è assicurato mediante affidamento esterno.
2. Gli accompagnatori, oltre alla sorveglianza durante il percorso, curano le operazioni di salita e di discesa, sono responsabili della presa in consegna dei minori, della consegna alla scuola di appartenenza, della riconsegna dei minori al genitore, o adulto da questi delegato, presso la fermata di pertinenza, previo accertamento della loro identità.
3. Se alla fermata di pertinenza il genitore o l'adulto delegato sono assenti, il minore è custodito presso i locali dell'Autoparco Comunale a cura dell'accompagnatore che cercherà di rintracciare telefonicamente i soggetti aventi titolo alla custodia del minore ai fini della riconsegna dello stesso. In caso di esito negativo della ricerca o nel caso in cui i soggetti aventi titolo una volta rintracciati non si presentino prontamente a prendere il minore, l'accompagnatore lo consegnerà agli organi di Polizia.
4. Al verificarsi di eventuale successiva analogo inadempienza, il genitore viene avvertito prontamente che non potrà continuare ad utilizzare il servizio per il figlio/a e non sarà più riammesso, senza diritto ad alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito della tariffa già versata.

Art. 7 - Comportamento a bordo

1. Gli accompagnatori sono responsabili del corretto comportamento dei minori a bordo degli scuolabus. Il minore trasportato che arrechi disturbo agli altri bambini/e e/o al personale di bordo, viene ammonito verbalmente dall'accompagnatore. I casi di disturbo sono segnalati per scritto alla Direzione competente in materia di Servizi Educativi che ne dà comunicazione scritta alla famiglia ed agli organi scolastici competenti.
2. In caso di recidiva il soggetto è escluso d'ufficio dal servizio e non più riammesso, senza alcun diritto al rimborso per la tariffa eventualmente non usufruita.
3. In caso di danni causati a persone o cose i genitori sono tenuti a risarcire il Comune e i suoi aventi causa.
4. Il genitore dell'utente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Direzione competente in materia di Servizi Educativi ogni eventuale variazione di indirizzo, del recapito telefonico, e delle persone delegate alla consegna ed al ritiro del minore.

Art. 8 – Tariffe, riduzioni ed esenzioni

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione e nel rispetto del presente Regolamento, approva le tariffe del servizio di trasporto scuolabus, le riduzioni di cui al successivo art. 11 ed il limite dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al di sotto del quale si applica l'esenzione tariffaria di cui al successivo art. 9.
2. Con la deliberazione di cui al comma precedente la Giunta Comunale definisce:
 - a) la tariffa trimestrale per il servizio di trasporto scolastico;
 - b) una tariffa giornaliera per il servizio di trasporto scolastico effettuato per gite, visite, escursioni od altri trasporti in orario scolastico, effettuati per attività scolastiche non obbligatorie;
 - c) una tariffa giornaliera per l'eventuale servizio di trasporto a mezzo scuolabus, effettuato in ambito non scolastico, eventualmente approvato dal Comune in relazione a specifiche iniziative rivolte ai/alle minori.

Art. 9 – Esenzione per disagio economico

1. I genitori di utenti del servizio di trasporto scuolabus che si trovano in condizioni di disagio economico comprovato mediante l'ISEE e per i quali non rilevi alcuno degli indicatori di benessere di cui all'art. 10, sono esentati dal pagamento delle tariffe.
2. La documentazione che attesta l'ISEE e lo stato degli indicatori di benessere deve essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione al servizio. In ogni caso, l'esenzione tariffaria si applica con riferimento al solo periodo successivo alla data di presentazione della documentazione comprovante il diritto.

Art. 10 – Indicatori di benessere

Sono definiti i seguenti indicatori di benessere in presenza dei quali non è riconosciuta l'esenzione per disagio economico, quindi ciascun componente il nucleo familiare per usufruire dell'esenzione **non deve avere** intestato e/o noleggiato a lungo termine e/o stipulato un contratto di leasing per un veicolo o motoveicolo come sotto specificato :

VEICOLI	Cilindrata maggiore o uguale a 1.643,36 cc immatricolati nei cinque anni precedenti
MOTOVEICOLI	Cilindrata maggiore o uguale a 400 cc immatricolati nei cinque anni precedenti

Art. 11 – Riduzioni ed esenzioni tariffarie per più figli che usufruiscono del servizio

1. Per il periodo in cui oltre ad un figlio/a sono iscritti al servizio di trasporto scolastico anche un secondo/a ed, eventualmente, un terzo/a, si applicano riduzioni tariffarie per i figli/e successivi al primo/a.
2. Per i figli/e oltre il terzo pagante, il servizio è effettuato in regime di esenzione tariffaria.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli utenti del servizio di trasporto scolastico residenti nel Comune di Pisa ed a quelli residenti nei comuni dell'Area Pisana a condizioni di reciprocità.

Art. 12 - Controlli sulle autocertificazioni, attestazioni ISEE ed indicatori di benessere

1. Al fine di garantire l'equità della contribuzione tariffaria degli utenti in relazione alla situazione reddituale delle famiglie, sono effettuati controlli sulle autocertificazioni, sulle attestazioni ISEE e sulle dichiarazioni, diretti ad accertarne la veridicità e completezza, ferme restando le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché la decadenza dai benefici connessi sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
2. Gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni e delle esenzioni saranno annualmente trasmessi alla Guardia di Finanza per gli accertamenti sostanziali relativi alla veridicità della documentazione presentata.

Art. 13 – Pagamento delle tariffe

1. Il pagamento della tariffa di cui all'art. 8, comma 2, lett. a), deve essere effettuato trimestralmente, entro il quindicesimo giorno del primo mese del trimestre. L'utente è tenuto al pagamento dell'intera quota trimestrale se accede al servizio il primo mese; è tenuto al pagamento per due terzi se accede il secondo mese; è tenuto al pagamento per un terzo se accede il terzo mese. Per le tariffe giornaliere il termine di pagamento è stabilito e comunicato dal Comune di volta in volta.
2. In caso di cessazione della fruizione del servizio, avvenuta per qualsiasi motivo, non è dovuto alcun rimborso. Il genitore dell'utente è tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione scritta alla Direzione competente in materia di Servizi Educativi. Il genitore del minore iscritto al servizio è tenuto al pagamento della tariffa dovuta fino a tutto il trimestre entro il quale perviene al Comune la comunicazione scritta di rinuncia o di variazione.
3. In caso di impossibilità per il Comune ad effettuare il servizio per ragioni tecniche o di forza maggiore o per eventi di natura sindacale, nulla è dovuto agli utenti.

Art. 14 – Recupero coattivo delle tariffe

1. In caso di omesso o parziale pagamento delle tariffe dovute, il Comune procede al recupero coattivo dei relativi importi maggiorati delle spese postali ed amministrative sostenute per la riscossione, degli interessi legali e, nel caso in cui il pagamento venga ritardato oltre 30 giorni dal ricevimento del sollecito, degli interessi di mora nella misura del 5%.